



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

# Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza

## MANUALE DI BENVENUTO

**Novembre 2013**



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## INDICE

<b>PRESENTAZIONE</b>	pag. 4
<b>OMCeO</b>	pag. 5
Cos'è l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri	pag. 5
Sono competenze istituzionali dell'ordine	pag. 6
Le Commissioni	pag. 6
<b>FNOMCEO</b>	pag. 7
<b>CODICE DEONTOLOGICO</b>	pag. 7
<b>OBIEZIONE DI COSCIENZA</b>	pag. 9
<b>ISCRIZIONE ALL'OMCEO</b>	pag. 10
<b>SERVIZI OMCeO MONZA BRIANZA</b>	pag. 10
Informazioni	pag. 10
Consulenza fiscale	pag. 10
Contrassegni/permessi sosta	pag. 11
Pec	pag. 11
<b>SPECIALITA', CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE E FORMAZIONE CONTINUA</b>	pag. 12
Esame di ammissione al corso di specialità e status di specializzando	pag. 12
Corso di formazione specifica in medicina generale	pag. 14
<b>FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA E ODONTOIATRIA</b>	pag. 15
<b>AMBITI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE</b>	pag. 15
La Professione Medica	pag. 15
Compiti del Medico di Medicina Generale e del Pediatra	pag. 15
Continuità assistenziale	pag. 16
Medicina fiscale	pag. 16
Altre attività mediche	pag. 16
La Professione Odontoiatrica	pag. 17



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

<b>PREVIDENZA</b>	pag. 17
Previdenza obbligatoria Inpdap e Inps	pag. 17
Enpam	pag. 17
Previdenza Complementare	pag. 19
Onaosi	pag. 19
<b>ADEMPIMENTI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE</b>	pag. 21
Deposito della firma	pag. 21
Apertura della partita Iva	pag. 21
Esenzioni Iva dalle prestazioni mediche	pag. 22
Fatture	pag. 22
Assicurazione Rc professionale	pag. 23
Scheda sanitaria e tutela della riservatezza dei dati personali	pag. 23
Norme sulla sicurezza nei posti di lavoro	pag. 24
Smaltimento rifiuti speciali	pag. 24
Direttore sanitario	pag. 24
Medicina complementare	pag. 25
Pubblicità sanitaria	pag. 25
Borsa del medico	pag. 25
<b>FARMACI, PRESCRIZIONI E CERTIFICAZIONI</b>	pag. 26
<b>FARMACI</b>	pag. 26
Note Aifa	pag. 28
Farmaci prescritti off label	pag. 28
Ricetta	pag. 28
Ricettari	pag. 29
<b>PRESCRIZIONI</b>	pag. 30
Prescrizioni in urgenza differibile	pag. 30
Prescrizione per la terapia del dolore	pag. 31
<b>CERTIFICAZIONE</b>	pag. 33
Attestato o Certificato di malattia	pag. 34
<b>SOSTITUZIONI IN MEDICINA GENERALE</b>	pag. 36
Come offrire la propria disponibilità	pag. 36
Modulo di sostituzioni	pag. 36
Carta operatore Siss	pag. 36
Compensi per il sostituto del medico di medicina generale	pag. 36



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## PRESENTAZIONE

Caro Collega,

Accogliendoti nell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza ti consegno questo piccolo manuale che auspico possa essere per te, ai primi passi nella professione medica, di guida e di orientamento.

Ti invito a leggerlo attentamente: in esso troverai alcuni necessari adempimenti e sintetiche indicazioni per iniziare correttamente la tua vita professionale e anche consigli utili per garantire sicurezza e tranquillità a te e alla tua famiglia durante e oltre il termine della attività professionale che ti auguro ricca di soddisfazioni.

All'atto del Giuramento ti verranno consegnati il Codice Deontologico e il distintivo dell'Ordine: due segni per sottolineare il senso di appartenenza a una professione che, malgrado le criticità, si contraddistingue per gli alti valori che la sostengono e che mi auguro di poter condividere con te.

Per qualsiasi necessita conta su di me.

Benvenuto nell' Ordine dei Medici di Monza e Brianza

Il Presidente

Carlo Maria Teruzzi



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## OMCeO

### (ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI)

#### **Cos'è l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**

L'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri è un Ente di diritto pubblico, non economico, ricostituito con D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233 per la disciplina dell'esercizio della professione medica.

E' un organo ausiliario dello Stato, dotato di propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

Gli Ordini dei Medici furono istituiti nel 1910 dal Governo Giolitti. Durante il regime fascista nel 1935, furono soppressi e sostituiti dal Sindacato Fascista di categoria. La loro ricostituzione avvenne nel 1946 con il suddetto D.L.C.P.S

A seguito della Legge 24/07/1985 n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di Odontoiatria, l'Ordine ha esteso la propria competenza anche agli Odontoiatri. L'Ordine è retto da un Consiglio Direttivo che viene eletto ogni 3 anni dalla assemblea degli Iscritti. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ordine.

Gli Organi Istituzionali degli Ordini di ogni Provincia d'Italia sono:

- l'Assemblea degli iscritti agli Albi Professionali;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- le Commissioni per i Medici e per gli Odontoiatri;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine è il principale organo collegiale dell'Ordine, espressione diretta dell'Assemblea degli Iscritti che ne elegge i membri.



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **Sono competenze istituzionali dell'ordine:**

- compilare, tenere ed aggiornare l'Albo dei Medici Chirurghi e l'Albo degli Odontoiatri;
- vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;
- designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- dare il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti negli albi, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- interpersi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o preli la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Il Regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dell'Ordine è il Dpr 5 aprile 1950, n. 221. Altre due leggi fondamentali sono la Legge 409 del 1985 e la Legge 471 del 1988.

## **Le Commissioni OMCeO**

Il Consiglio Provinciale decide in merito all'istituzione di Commissioni e Gruppi di Lavoro costituiti con lo scopo di fornire un'azione di supporto all'attività del Consiglio stesso su precise tematiche.



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **FNOMCeO**

**(FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI E CHIRURGHI E ODONTOIATRI)**

I Presidenti degli Ordini Provinciali eleggono i componenti della Commissione Medici nazionale.

I Presidenti delle Commissioni Provinciali Odontoiatri eleggono i componenti della Commissione Odontoiatri nazionale.

Il Comitato Centrale della FNOMCeO è composto da tredici componenti della Commissione Medici e da quattro componenti della Commissione Odontoiatri. Elegge, al suo interno, Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Il Collegio dei Revisori del Conti nazionale è eletto dai Presidenti degli Ordini provinciali e dai Presidenti delle Commissioni Odontoiatri provinciali.

## **IL CODICE DEONTOLOGICO**

Il potere disciplinare dell'Ordine è previsto e disciplinato dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 Settembre 1946 n.233 (DLCPS 233/46) e dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 Aprile 1950 n.221 (DPR 221/50) e si concretizza nella potestà di comminare sanzioni nei confronti dei sanitari iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e all'Albo degli Odontoiatri, in caso di infrazioni a quanto previsto dal Codice Deontologico. L'art. 38 del DPR 221\50 stabilisce che i "I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, sono sottoposti a procedimento disciplinare". Lo stesso articolo conferisce all'Ordine la potestà di emanare regole deontologiche, riassunte nel Codice Deontologico che contiene i principi a cui il Medico Chirurgo e l'Odontoiatra devono attenersi nell'esercizio della professione. Il comportamento del medico, anche al di fuori della professione, deve essere consono al decoro e dignità della stessa. Si ricorda che il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del Codice. L'ignoranza di queste non lo esime dalla responsabilità disciplinare. Un'altra situazione in cui l'Ordine deve intervenire è quella prevista dall'art 44 del



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

DPR 221\50 per cui “il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare, purché non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso”.

La deontologia medica rappresenta in sintesi l'insieme delle norme riguardanti i doveri del medico nei suoi rapporti con le autorità, con i cittadini e con i colleghi. Giudice naturale degli iscritti ai due Albi dell'Ordine sono le relative Commissioni. L'Ordine, avuta notizia di fatti (per conoscenza diretta o su denuncia) che possano essere oggetto di procedimento disciplinare, sia in ambito pubblico sia privato, anche se il sanitario è iscritto ad altro Ordine, provvede allo svolgimento degli accertamenti preliminari. L'istruttoria preliminare è svolta, per competenza, dai Presidenti delle due Commissioni (Albo Medici e Albo Odontoiatri) che assumono le opportune informazioni e, dopo aver sentito il Sanitario convocato ex art. 39, riferiscono alla Commissione per le opportune deliberazioni. In caso di irrilevanza o insussistenza del fatto il Presidente può decidere di non dar seguito alla pratica. E' la Commissione a valutare gli atti e decidere se archiviare, rinviare al Presidente per ulteriori accertamenti, oppure aprire il procedimento disciplinare (in questo momento inizia l'azione disciplinare) e sarà sempre la Commissione, a seguito della celebrazione del procedimento, a decidere l'assoluzione o la sanzione disciplinare da comminare al sanitario ritenuto colpevole. Le sanzioni disciplinari sono: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione, radiazione dall'Albo.





OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **OBIEZIONE DI COSCIENZA**

Per obiezione di coscienza si intende, in generale, il rifiuto di assolvere a un obbligo di legge che si ritiene in contrasto con il coinvolgimento ideologico, morale, religioso della persona coinvolta.

Caratteristica saliente è l'assunzione in prima persona delle conseguenze civili e penali che derivano dall'obiezione. La legge 194/78 consente al medico di formulare l'obiezione di coscienza relativamente alle procedure abortive. Tale obiezione va esplicitata con dichiarazione scritta rivolgendosi al Dipartimento di prevenzione dell'Asl, a Desio in via Novara 3, tel. 0362 304872/3/4/6/7. Oggi la messa a punto di farmaci abortivi, lo sviluppo di ricerche biomediche e di tecniche di procreazione assistita che comportano la distruzione di embrioni umani e la diffusione di pratiche di sterilizzazione e di eutanasia, hanno reso necessaria e urgente una riflessione. Puoi approfondire la materia consultando il Codice Deontologico (art.22) e la "Guida all'Esercizio Professionale" (C.G. Edizioni Medico-Scientifiche).

In ogni caso è bene precisare che l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, ma non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Ciò comporta che il medico obiettore che lavora in reparto ospedaliero può esimersi dal praticare il trattamento abortivo, ma deve garantire altre attività, come ad esempio l'accettazione e l'apertura della cartella clinica, che sono atti da annoverare fra i compiti assistenziali a cui ogni medico in una struttura ospedaliera è tenuto. Il medico può annotare sulla cartella che - in quanto obiettore - si asterrà dall'esecuzione di trattamenti abortivi, ma non potrà esimersi dal prestare assistenza alla paziente, che potrebbe consistere, ad esempio, nel presenziare al momento dell'espulsione del feto per poter intervenire in caso di necessità e nell'accertare l'integrità dell'utero e valutare l'eventuale necessità di eseguire un raschiamento qualora ce ne fossero le indicazioni. A completamento della fase dell'assistenza, infine, il medico, anche se non ha partecipato all'operazione di interruzione di gravidanza in quanto obiettore, deve redigere il certificato di avvenuto aborto che è un atto medico non delegabile al personale paramedico.



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **ISCRIZIONE ALL'OMCeO**

### **Iscrizione**

L'iscrizione all'Ordine dei Medici è un atto indispensabile ai fini dell'esercizio della professione medica. Per l'iscrizione è necessario aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria ed aver sostenuto con esito positivo l'esame di stato per l'abilitazione alla professione medica. È preferibile iscriversi all'Ordine dei Medici della Provincia di residenza ma è possibile anche iscriversi all'Ordine della Provincia nella quale si esercita la propria professione. Le informazioni circa l'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito dell'Ordine al seguente indirizzo web: [www.omceomb.it](http://www.omceomb.it) (segreteria/come iscriversi).

## **SERVIZI OMCeO MONZA BRIANZA**

### **Informazione**

L'informazione è fornita tramite la newsletter in versione informatica, il sito ([www.omceomb.it](http://www.omceomb.it)) e i servizi di segreteria. Si raccomanda vivamente di fornire il proprio indirizzo mail per una informazione tempestiva.

Si ricorda che è obbligo del professionista essere in possesso di posta elettronica certificata; per attivarla cliccare l'apposita icona nel nostro sito (vedi capitolo PEC).

### **Consulenza fiscale.**

L'ordine di Monza e Brianza offre consulenza fiscale con il nostro professionista previo contatto con la segreteria o tramite mail ([segreteria@omceomb.it](mailto:segreteria@omceomb.it)).



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **Contrassegni/permessi di sosta**

Presso l'Ordine sono disponibili i contrassegni adesivi per le auto e, previa apposita richiesta per gli aventi diritto, i permessi di sosta validi per Monza. Per informazioni rivolgersi alla segreteria.

## **PEC (posta elettronica certificata)**

La posta elettronica certificata - prevista dalla Legge 2/2009 - è equivalente a una raccomandata elettronica con ricevuta di ritorno. L'obiettivo dell'introduzione di questo strumento è quello di semplificare i rapporti fra i professionisti e la Pubblica Amministrazione (ordine medici compreso), riducendo tempi e costi delle comunicazioni. Con questo strumento i professionisti possono gestire le comunicazioni ufficiali con gli Enti di previdenza e, in generale, con la Pubblica Amministrazione centrale (indagini finanziarie con il fisco, concorsi ecc.) e con gli Enti pubblici locali. Tra le possibilità offerte: inviare (se si è in possesso di firma digitale) e ricevere contratti e fatture, sostituire le raccomandate A/R e tutti quei documenti che possono essere utilizzati in via legale, ad esempio lettere di sollecito crediti e lettere di diffida. Si ribadisce che la attivazione della PEC è obbligatoria e va comunicata all' Ordine dei Medici. Il nostro Ordine offre gratuitamente la PEC a tutti gli iscritti; se non è ancora stata attivata, può essere richiesta gratuitamente collegandosi al nostro sito (vedere Newsletter numero 22 del 10/08/2013).



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **SPECIALITA', CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE E FORMAZIONE CONTINUA**

### **Esame di ammissione al corso di specialità e status di specializzando**

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2013 è stata pubblicata la legge 8 novembre 2013, numero 128 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, numero 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”. Si rileva in particolare che l’art. 21 del provvedimento è inerente alla formazione specifica dei medici, con riferimento specifico alle procedure di ammissione e a quelle di definizione del trattamento economico, nonché alla durata dei corsi, alla determinazione del numero degli specialisti da formare annualmente (per ciascuna tipologia di specializzazione) e allo svolgimento dei periodi di formazione all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 1 prevede un’unica commissione preposta alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione, in luogo delle commissioni giudicatrici locali, e la formazione di una graduatoria nazionale all’esito delle prove, anziché singole graduatorie locali. Si sottolinea che viene fatta salva la norma di cui all’art. 757, comma 2, del D.Lgs. 66/10 (codice dell’ordinamento militare) in base alla quale la ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare è effettuata sentito il Ministero della difesa.

Il comma 2 modifica la procedura di determinazione dell’importo dei contratti degli specializzandi medici, disponendo che, a decorrere dall’anno accademico 2013-2014, la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere al medico in formazione specialistica sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ogni tre anni e non più annualmente.

Il comma 2-bis, lett. a), capoverso 3-bis, prevede una riduzione della durata dei corsi in questione rispetto a quella attualmente prevista. La riduzione, con l’osservanza dei limiti minimi stabiliti dalla normativa europea in materia e la



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

riorganizzazione delle classi e delle tipologie di corsi, è demandata ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi, di concerto con il Ministero della salute, entro il 31 marzo 2014. Si prevede, inoltre, che gli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione in esame siano destinati all'incremento dei contratti di formazione specifica medica. Il capoverso 3-ter della stessa lettera a) concerne i profili transitori per l'applicazione della nuova durata, rinviando in parte ad altro decreto emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La lettera b) dell'art. 21, comma 2-bis, modifica invece i criteri di determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, stabilendo che si tenga conto, oltre che, come stabilisce la normativa attuale, delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome, relative alle attività del Servizio sanitario nazionale, anche dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, del quadro epidemiologico e dei flussi previsti per i pensionamenti.

Il comma 2-ter dell'art. 21 concerne lo svolgimento dei periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale. Si dispone che tali periodi si svolgano dove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale rientranti nella rete formativa, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici, determinati secondo la normativa vigente in materia e gli accordi fra le università e le aziende sanitarie, senza tuttavia dare luogo a indennità compensi o emolumenti, comunque denominati, diversi, anche sotto il profilo previdenziale, dal trattamento economico già stabilito per i medici specializzandi. Si prevede che i medici in formazione specialistica assumano una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si effettua la formazione. Si dispone infine che lo svolgimento di tali periodi di formazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all'accesso ai ruoli del medesimo Servizio Sanitario nazionale.



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **Corso di formazione specifica in medicina generale**

Il bando di concorso ha cadenza annuale. I candidati ammessi devono sostenere una prova scritta (della durata di due ore) consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta. Superata la prova scritta gli ammessi vengono inseriti in una graduatoria e verranno chiamati dalla Regione per le informazioni relative al corso triennale. Al termine del corso il medico avrà i requisiti per accedere ad una graduatoria annuale regionale per ricoprire il ruolo di medico di assistenza primaria o per la titolarità del servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica). Info: [www.sanita.regione.lombardia.it](http://www.sanita.regione.lombardia.it)

Si precisa che ai medici in formazione è ora data la possibilità di fare sostituzioni ai Medici di Famiglia e di fare turni di Continuità assistenziale.



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA E ODONTOIATRIA (PROGRAMMA ECM)**

E' opportuno documentarsi sui sistemi Ecm ora in vigore, regionale e nazionale, che sono in evoluzione. E' comunque necessario acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2011-2013. Sono esonerati coloro che siano iscritti ad un master universitario o ad corso di specialità o che stiano seguendo un dottorato di ricerca. Si raccomanda, comunque, la massima attenzione su questo argomento in quanto la norma è in continua evoluzione.

## **AMBITI DI ATTIVITA' PROFESSIONALE**

### **La Professione Medica**

La professione medica può essere esercitata come libera professione, medicina convenzionata (medicina generale, pediatria di famiglia, continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, emergenza urgenza), attività ospedaliera, medicina dei servizi, medicina fiscale.

Alcune di queste forme di esercizio professionale sono tra loro compatibili.

### **Compiti del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Famiglia**

Il medico di medicina generale e del pediatra garantisce l'assistenza nelle ore diurne (dalle 8.00 alle 20.00) di tutti i giorni infrasettimanali, assicurando un'attività ambulatoriale organizzata su almeno 5 giorni. Nei giorni prefestivi, l'ambulatorio deve essere tenuto solo se previsto durante la mattina; qualora fosse previsto invece in orario pomeridiano, non verrà effettuato, ma, fino alle ore 10.00, deve essere reperibile al telefono per eventuali richieste di visite domiciliari (dopo tale orario entra infatti in servizio la Continuità Assistenziale).

La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10.00; se invece, la richiesta pervenga dopo tale orario, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno





# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

successivo. La visita domiciliare è da riservarsi ai pazienti non trasportabili (per es. la febbre non è un criterio di intrasportabilità); differentemente, la visita domiciliare è a pagamento. Gli accordi regionali prevedono per le forme associative e per i singoli medici alcune forme opzionali di disponibilità e di impegno orario. Il medico sostituto deve garantire, nel caso, tali standard aggiuntivi, secondo quanto concordato con il medico sostituto. Tra i compiti del medico di medicina generale rientrano le visite domiciliari programmate, che si chiamano ADI e ADP.

### **Continuità Assistenziale**

Si accede tramite la domanda all'ASL come figura di medico disponibile, sostituto, titolare oppure attraverso il concorso sempre all'ASL nei periodi Aprile-Ottobre di ogni anno per coprire zone carenti col rapporto ottimale di un medico ogni 5000 abitanti, rapporto attualmente disatteso. Questo servizio ha lo scopo di garantire l'assistenza primaria la notte e nei giorni festivi e prefestivi con consigli telefonici, visite ambulatoriali e domiciliari e copre tutta la popolazione in ogni fascia d'età, residenti e non, e stranieri anche senza permessi di soggiorno. L'incarico avviene dopo la presentazione della domanda con la documentazione richiesta per un orario settimanale 24 ore sino a un massimo di 38 ore settimanali. L'incarico a 24 ore è compatibile con la medicina generale e la pediatria di libera scelta con un numero di pazienti rispettivamente fino a 900 per la Medicina generale e fino a 350 per la Pediatria di famiglia

### **Medicina fiscale**

Con l'istituzione del SSN, legge 833\1978 nasce la "visita fiscale" ai lavoratori in malattia e di conseguenza la figura del Medico di controllo.

All'Asl e all'Inps è stato affidato il compito di eseguire i controlli medici ai lavoratori.

### **Altre attività mediche**

Per altre attività mediche (medicina militare, portuale e aeroportuale, carceraria, turistica, termale, carriera ministeriale, medicina presso associazioni umanitarie all'estero, ecc...) si faccia riferimento alle singole Aziende, Società e Strutture in quanto normate da rapporti professionali specifici.





OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

### **La Professione Odontoiatrica**

La professione odontoiatrica può essere esercitata come attività libero professionale, attività specialistica ambulatoriale convenzionata e attività ospedaliera.

Alcune di queste forme di esercizio professionale sono tra loro compatibili.

## **PREVIDENZA**

La previdenza è una forma di accantonamento economico, obbligatorio e/o volontario, collettivo od individuale, effettuato durante il periodo lavorativo, mirante a coprire le necessità economiche del periodo post-lavorativo. L'art 38 della Costituzione Italiana recita che: “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che ad essi siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato. L'accantonamento previdenziale deriva quindi dal reddito. Il reddito del medico e/o dell'odontoiatra può essere da lavoro dipendente, e quindi fa riferimento ad Inps o Inpdap (ora INPS per via dell'accorpamento di INPDAP in INPS), o da lavoro autonomo (libera professione), o da lavoro parasubordinato o in convenzione: entrambe queste ultime due realtà afferiscono ad ENPAM.

### **Previdenza obbligatoria Inpdap e Inps**

Coloro che lavorano come dipendenti nelle strutture sanitarie pubbliche sono iscritti all'INPDAP, che è l'ente pensionistico dei dipendenti del settore pubblico, mentre i dipendenti delle strutture private fanno riferimento all'INPS. In entrambi i casi la contribuzione è di circa il 33%, ed il regime pensionistico, per gli assunti dopo il 31 dicembre 1995, è di tipo contributivo.

### **Enpam**

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici ([www.enpam.it](http://www.enpam.it)) è fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato. Ha lo scopo di



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e dei superstiti. Compito dell'Enpam è quello di mettere a reddito i contributi obbligatori e volontari riscossi dagli iscritti per erogare – maturati i requisiti – le prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dai cinque Fondi gestiti, che variano a seconda delle diverse tipologie di reddito professionale degli iscritti.

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi ed odontoiatri sono obbligatoriamente iscritti e contribuiscono all'Enpam per il Fondo Generale, Quota A. La contribuzione annua alla quota A varia con l'età dell'iscritto, ed attualmente fino a 30 anni è di € 193,92; da 30 a 35 anni è di € 376,42; da 35 a 40 anni è di € 706,39, da 40 a 65 anni è di € 1304,56; fino a 65 anni, per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta € 706,39. Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo di maternità, adozione e aborto pari a € 51,50.

Si versano complessivamente circa 36000 euro; si ha diritto ad una pensione di vecchiaia di circa 400 euro al mese a 65 anni.

L'iscrizione alla quota A comporta, fin dal primo giorno di iscrizione, la garanzia, in caso di invalidità o morte, di una rendita vitalizia annuale di € 14.469,08, indicizzata al 2012, per l'iscritto od i superstiti.

La Quota B del Fondo Generale fa riferimento all'attività libero professionale: tutti i colleghi che ricavano dall'attività libero professionale un reddito imponibile superiore a € 9.474,32 sono tenuti alla contribuzione alla quota B, con una percentuale sul reddito del 12,50%, o, su loro opzione, del 2% se non sono liberi professionisti puri, ma sono o dipendenti o convenzionati.

I Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Famiglia e gli addetti alla Continuità Assistenziale afferiscono al Fondo Speciale di Medicina Generale con una aliquota contributiva del 16,5% di cui il 10,375% a carico dell'Azienda ed il 6,125% a carico del medico. C'è un'opzione facoltativa per aumentare la quota del 6,125% a carico del medico da un punto intero percentuale sino al massimo di 5 punti. Il Fondo di Medicina Generale concede, come prestazioni, la pensione ordinaria di vecchiaia, la pensione ordinaria di anzianità, la pensione di invalidità assoluta e permanente, la pensione indiretta e di reversibilità ai superstiti, l'indennità per invalidità temporanea.

I contributi al Fondo di Medicina Generale, come al Fondo Specialisti Ambulatoriali, sono versati direttamente dalle ASL di riferimento. Gli specialisti ambulatoriali, insieme agli addetti alla medicina dei servizi, sono iscritti



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

all'apposito Fondo Speciale: gli specialisti ambulatoriali e gli odontoiatri convenzionati contribuiscono al Fondo con una aliquota contributiva del 24% di cui il 14,19% a carico dell'Azienda ed il 9,81% a carico del medico. Gli addetti alla medicina dei servizi contribuiscono al Fondo con una aliquota del 24,50% di cui il 14,16% a carico dell'Azienda ed il 10,34% a carico del medico.

Il Fondo degli specialisti e degli accreditati esterni ha una contribuzione del 12% per le branche a prestazione e del 22% per le branche a visita, mentre le società devono versare il 2% del fatturato annuo.

Su richiesta, gli iscritti potranno ottenere ulteriori informazioni dal nostro personale o porre quesiti alla attenzione del Presidente e della Commissione Assistenza e Previdenza.

*Il recente processo di autoriforma ENPAM è in attesa di approvazione.*

## **Previdenza complementare (Fondosanità)**

La previdenza complementare ha lo scopo di accrescere le prestazioni della previdenza obbligatoria che sono destinate a diminuire sempre più negli anni futuri. Offre notevoli vantaggi fiscali: la deducibilità dal reddito imponibile fino a 5.164,57 € l'anno e una favorevole tassazione della rendita vitalizia dal 9 al 15%.

Diventa una necessità per i più giovani, poiché potrebbero essere loro a soffrire il maggior vuoto previdenziale. È possibile aderire ad un fondo pensione complementare, di categoria od aperto, o contrarre polizze assicurative o piani di investimento programmati; la maggior convenienza è verso un fondo di categoria, in quanto non ha scopo di lucro e sicuramente costa meno.

I medici e gli odontoiatri hanno a disposizione, come fondo chiuso di categoria, FondoSanità ([www.fondosanita.it](http://www.fondosanita.it)), fondo pensione complementare per gli esercenti le professioni sanitarie. L'Enpam e l'Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) sono fonti istitutive di FondoSanità, il cui sito è [www.fondosanita.it](http://www.fondosanita.it).

## **Onaosi**

Particolare attenzione merita l'Onaosi (Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani). L'ente, in fase di evoluzione, integra e arricchisce la tutela dei figli degli orfani di medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti. In favore degli assistiti prevede prestazioni e servizi quali l'ammissione in strutture studentesche, contributi in denaro, interventi diretti a favorire la formazione,



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

interventi speciali a favore dei disabili, convenzioni con Università, Istituti e Centri di ricerca per la formazione. Sono contribuenti obbligatori della Fondazione tutti i colleghi dipendenti pubblici, mentre la contribuzione è volontaria per tutti gli altri sanitari. Per i neoiscritti agli Albi, l'Onaosi ammette la facoltà di iscrizione come contribuente volontario entro cinque anni dalla data di prima iscrizione all'Albo; trascorso tale termine non sarà più accolta la domanda.

Per i dettagli ti invito a consultare lo Statuto e il regolamento che sono a disposizione presso la segreteria o scaricabili dal nostro sito [www.omceomb.it](http://www.omceomb.it) Ti ricordo, inoltre, che anche l'Onaosi attraverso le sue prestazioni garantisce un'ulteriore forma di tutela per te, i tuoi figli, la tua famiglia.



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **ADEMPIMENTI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE**

### **Deposito della firma**

Riteniamo necessario depositare la firma di dichiarazione di esercizio della professione per l'ambito dei comuni in cui si esercita.

Per i Comuni della Provincia di Monza Brianza va depositata presso gli appositi Uffici di Igiene della ASLMB di Usmate o di Desio o di Monza.

### **Apertura della Partita IVA**

Quando si decide di iniziare una attività di lavoro autonomo il primo passo consiste nell'aprire la PARTITA IVA entro 30 giorni dall'inizio dell'attività stessa. Il numero di Partita Iva viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate al momento della dichiarazione di inizio attività e rimane invariato fino alla cessazione. Il numero di Partita Iva deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali, nei documenti emessi (parcele, ricevute), nella home page dell'eventuale sito web. Il numero di Partita Iva è fondamentale per una serie di adempimenti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale. Tutti i titolari di Partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica utilizzando il modello F24. In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività (domicilio fiscale, sede di esercizio dell'attività, codice attività) occorre presentare un modello di variazione dati all'Agenzia delle Entrate sempre entro trenta giorni dal verificarsi della variazione. Per quanto riguarda la cessazione dell'attività si deve presentare apposita dichiarazione sempre entro trenta giorni e sempre presso l'Agenzia delle Entrate. Allo stato attuale esistono quattro regimi fiscali le cui caratteristiche sono indicate analiticamente sul sito dell'Ordine sotto la voce normativa fiscale.



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

I regimi sono:

- 1) regime di contabilità ordinaria;
- 2) regime di contabilità semplificata;
- 3) regime dei contribuenti minimi o regime fiscale di vantaggio (art. 1 L. 244/2007 e s.m.i.);
- 4) regime delle nuove iniziative di lavoro autonomo (art. 13 Legge 388/2000).

### **Esenzione IVA dalle prestazioni mediche**

Gli elementi considerati dalla Corte di Giustizia europea come caratterizzanti le prestazioni mediche esenti Iva sono:

- La natura delle stesse, cioè interventi medici diretti a diagnosi, cura, e dove possibile, guarigione di malattie della salute umana, pertanto prestazioni realizzate a fine terapeutico;
- La finalità perseguita dalle prestazioni stesse, cioè quando vengono effettuate in un contesto che legittima a sostenere che il loro scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute.

Se pertanto la prestazione medica non possiede una di queste caratteristiche non è prevista l'esenzione Iva.

### **Fatture**

Sulle fatture emesse occorre riportare il proprio nome e cognome, il proprio indirizzo, il codice fiscale e la partita Iva.

Il cliente va identificato con i dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale se trattasi di un privato o con la ragione sociale completa di codice fiscale e partita Iva se non si tratta di un privato.

La fattura deve contenere la descrizione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e dell'importo pattuito per la prestazione che viene definito imponibile.

L'operazione nel caso di attività sanitaria sarà esente da Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 18 del DPR 633/1972.

Nel caso di prestazioni non sanitarie (ad esempio certificazioni di natura medico-legale) andrà aggiunta all'imponibile l'IVA nella misura prevista (attualmente il 21%).



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

Ad eccezione delle fatture emesse a privati oppure nell'ambito dei regimi agevolati TUTTI gli imponibili saranno assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20%. Tali ritenute subite saranno considerate un acconto delle imposte che si verseranno con la dichiarazione annuale dei redditi (modello Unico).

### **Assicurazione RC professionale**

Si consiglia "perentoriamente" di stipulare una assicurazione Rc professionale. E' importante valutare quali rischi coprire in relazione alle branche esercitate e verificare se l'assicurazione ha una copertura "postuma illimitata", cioè copre, vita natural durante, danni aventi origine nel periodo assicurato, ma che si manifestano in periodo non più coperto dall'assicurazione. La polizza di responsabilità civile per l'attività professionale è assolutamente necessaria ed è ora obbligatoria per ogni professionista iscritto all'albo. Le aspettative del paziente e la diffusione mediatica delle conoscenze scientifiche stanno provocando un esponenziale aumento del contenzioso medico-legale, e questo ci deve indirizzare ancora di più in tal senso, facendoci scegliere polizze che siano orientate specificamente alle branche esercitate, possibilmente con un'ampia copertura temporale (pregressa, ma in particolare postuma, possibilmente illimitata. Frequentemente i sindacati di categoria stipulano convenzioni con compagnie assicurative proprio per sostenere i colleghi in questa non facile scelta, ottenendo anche una considerevole riduzione dei premi.

Anche il nostro ordine sta predisponendo convenzioni con assicurazioni a favore dei nostri iscritti.

### **Scheda sanitaria e tutela della riservatezza dei dati personali**

E' un obbligo deontologico e convenzionale che impone al medico il rispetto della normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati personali. Sul nostro sito [www.omceomb.it](http://www.omceomb.it) sono presenti le informazioni inerenti, alla voce art.11 e art. 12 del Codice di Deontologia Medica.





# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **Norme sulla sicurezza nei posti di lavoro**

Tutte le aziende (compresi perciò anche gli studi medici) con almeno un dipendente (es: segretaria, infermiera, etc) o almeno due soci (es: studi medici associati) sono sottoposte ad una serie di adempimenti e di incombenze riguardanti la sicurezza nei posti di lavoro.

## **Smaltimento rifiuti speciali**

Il medico di Medicina Generale, il Pediatra di Famiglia, l'Odontoiatra e alcuni specialisti producono, nell'esercizio della loro attività, rifiuti "speciali e pericolosi". La gestione e lo smaltimento dei rifiuti sono regolate da precise norme legislative. Il titolare di ambulatorio di Medicina Generale, Pediatria di Famiglia, lo studio odontoiatrico, lo studio specialistico, al momento dell'avvio dell'attività, deve stipulare un contratto per lo smaltimento dei rifiuti con un gestore autorizzato pubblico, dove possibile, o privato, ovvero una ditta iscritta all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti speciali.

## **Direttore sanitario**

Ambulatori e strutture complesse, propongono l'incarico di Direttore Sanitario. Questa figura è obbligatoria perché è la condizione essenziale per l'apertura e l'esercizio di presidi ambulatoriali o poliambulatoriali. A livello nazionale, solo per il laboratorio di analisi, è richiesto il possesso della specializzazione in una delle branche attinenti al laboratorio o un'esperienza quinquennale nelle strutture pubbliche. Ai sensi della L. 412/91 il direttore è investito di una responsabilità personale di carattere generale sul funzionamento complessivo del presidio, con obblighi che attengono innanzitutto alla vigilanza sui requisiti igienici, sull'idoneità delle attrezzature tecniche, nonché del possesso da parte del personale addetto dei prescritti requisiti professionali, ma anche alla vigilanza sulla qualità delle singole prestazioni diagnostiche e terapeutiche prescritte ai pazienti.

Altri compiti sono descritti nella "Guida all'Esercizio Professionale" (C.G. Edizioni Medico Scientifiche).

Per la Direzione Sanitaria di Studio Odontoiatrico occorre essere Odontoiatra, o essere in possesso della Specialità in Odontoiatria o titolo equipollente.

La figura del direttore sanitario è inoltre disciplinato all'articolo 69 del nostro Codice Deontologico.





# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **Medicina complementare**

E' in corso un ampio dibattito sulle medicine definite complementari e indicate nella delibera assunta nel 2002 dal Consiglio nazionale della Fnomceo.

Il Comitato centrale nel 2009 ha definito un regolamento per l'organizzazione e l'approntamento di liste di colleghi che esercitano tale medicina. Si rimane in attesa che la complessa materia venga normata per legge. E' necessario che, come viene riportato dall'ultima versione del codice deontologico, sia raccolto il consenso informato del paziente.

## **Pubblicità sanitaria**

Per effettuare pubblicità sanitaria non è necessario richiedere alcuna autorizzazione. Il sanitario può comunque darne comunicazione o richiedere un parere preventivo relativo al testo all'Ordine dei Medici mediante la modulistica reperibile sul sito dell'Ordine e presso lo sportello di segreteria. Il sanitario deve attenersi a quanto previsto dal Codice Deontologico e alle linee guida allegate. Per l'eventuale pagamento delle tasse di pubblica affissione relativa a targhe e insegne si consiglia di consultare l'Ufficio competente del Comune dove è sito lo studio. Si ricorda che targhe, ricettario, siti (etc...) rientrano nella normativa sulla pubblicità.

## **Borsa del medico**

Riteniamo utile consultare il seguente articolo al link:

[http://www.agenziafarmaco.gov.it/allegati/bif4\\_08\\_borsa\\_mmg.pdf](http://www.agenziafarmaco.gov.it/allegati/bif4_08_borsa_mmg.pdf)



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## FARMACI, PRESCRIZIONI E CERTIFICAZIONI

### Farmaci

In farmacia si possono trovare i farmaci con obbligo di ricetta medica e quelli senza obbligo di ricetta medica.

I farmaci **con obbligo** di ricetta medica sono:

- **Farmaci di classe A:** gratuiti per il cittadino fatto salvo il pagamento di un ticket, se dovuto. Sono farmaci ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Le nuove modalità prescrittive introdotte dalla recente normativa 11 bis art. 15 della legge 135/2012, evidenziano essenzialmente l'esigenza, nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, di indicare nelle ricette del SSN il principio attivo di un farmaco. Le nuove norme si rivolgono a soggetti curati per la prima volta per una patologia cronica oppure a pazienti affetti da un nuovo episodio di patologia non cronica per il cui trattamento siano disponibili medicinali equivalenti. Di seguito alcuni esempi:

1. **Paziente con patologia cronica che il medico cura “per la prima volta”.** In questo caso il medico dovrà prescrivere la terapia indicando il principio attivo. Il medico ha altresì la possibilità di indicare la denominazione di uno specifico medicinale, sia esso “di marca” o equivalente. Il farmacista che riceverà queste ricette, in entrambi i casi, consegnerà al paziente il farmaco generico a prezzo più basso contenente quel determinato principio attivo. Nel caso in cui sia l'assistito stesso a decidere di optare per un altro farmaco con lo stesso principio attivo ma più costoso in questo caso il cittadino dovrà corrispondere al farmacista una somma pari alla differenza tra i due.
2. **Paziente affetto da “nuovo episodio di patologia non cronica”.** Tale evento si ha, ad esempio, nel caso in cui il medico curi per la prima volta una faringo-tonisillite purulenta. D'ora in poi sarà tenuto ad indicare in



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

ricetta il nome del principio attivo.

3. Affinché la scelta del prodotto commerciale sia vincolante per il farmacista, il medico prescrittore deve apporre la clausola “non sostituibile” e motivarla sinteticamente (es. M.C. = motivi clinici o L.A.S.A. = Look-alike/Sound-alike)

Alcuni farmaci sono prescrivibili a carico del SSN solo per specifiche condizioni patologiche: la prescrivibilità è, in questo caso, normata dalle note AIFA. Alcuni farmaci sono prescrivibili a carico del SSN solo su piano terapeutico, formalizzato su apposito modulo, da centri specialistici autorizzati. I farmaci a carico del SSN possono essere prescritti solo su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale dai medici autorizzati a tale specifico utilizzo. Il medico prescrittore risponde personalmente della erogabilità dei farmaci prescritti. In caso di prescrizione su ricettario diverso da quello del SSN i farmaci sono a pagamento.

- Farmaci di classe C: a pagamento. Farmaci che non sono considerati essenziali o la cui efficacia non è considerata adeguata al loro costo.
- Farmaci di classe H: gratuiti solo se utilizzati o forniti dalle strutture sanitarie.

I farmaci senza obbligo di ricetta medica sono i medicinali che il paziente può acquistare senza ricetta (i cosiddetti “farmaci da banco”). Si dividono in:

- Farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) che il farmacista consiglia quando necessario. Per questi farmaci non è ammessa la pubblicità al pubblico.
- Farmaci OTC (Over The Counter) sono i farmaci da automedicazione che il cliente può acquistare liberamente in farmacia e nelle parafarmacie. Per questa categoria di farmaci è autorizzata la pubblicità al pubblico.



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **Note Aifa**

Le note limitative prodotte dall'Agenzia Italiana del Farmaco ([www.agenziafarmaco.it](http://www.agenziafarmaco.it)), sono uno strumento normativo volto a definire gli ambiti di rimborsabilità di alcuni medicinali. Originariamente pensate come strumento di governo della spesa farmaceutica, le Note sono progressivamente diventate un mezzo per assicurare l'appropriatezza d'impiego dei farmaci, orientando, in alcuni casi, le scelte terapeutiche a favore di molecole più efficaci e sperimentate. In questo senso, tra gli strumenti che regolano l'accesso ai farmaci, le Note, più di altre norme, si ispirano ai criteri della medicina basata sulle prove di efficacia.

Si raccomanda pertanto l'attenta lettura delle note AIFA, reperibili su internet, sui prontuari, nei software gestionali degli studi medici. Se la terapia è indicata, sulla base della scheda tecnica, ma la prescrivibilità a carico del SSN non è consentita dalla nota AIFA, si può prescrivere il farmaco con costo a carico del paziente utilizzando il ricettario personale.

## **Farmaci prescritti off label**

E' possibile prescrivere un farmaco per uso diverso da quello previsto dalla scheda tecnica, dopo essersi assicurati che esistano studi che ne comprovino l'efficacia, utilizzando il ricettario bianco e dopo aver raccolto il consenso informato scritto da parte del paziente.

## **Ricetta**

La ricetta medica consiste nella prescrizione terapeutica, compilata e firmata dal medico, e può essere completata con posologia e modalità d'uso. Esistono due tipi di ricetta medica: Ricetta non ripetibile (RNR) e Ricetta Ripetibile (RR).

La ricetta non ripetibile deve contenere l'identificazione del medico mediante uso di ricettario intestato o timbro; qualora si utilizzino ricettari intestati ad ospedali, case di cura, ambulatori è necessario apporre il timbro con i dati identificativi del medico. In tale ricetta è necessario indicare nome e cognome del paziente o Codice Fiscale se richiesto dal paziente, con la data di prescrizione e la firma del medico. E' utilizzabile una sola volta e riguarda farmaci che devono essere prescritti con ricetta da rinnovare volta per volta. La validità è di trenta giorni e



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

viene ritirata dal farmacista. Il medico non ha nessun potere discrezionale sul periodo di validità della ricetta.

La ricetta ripetibile ha una validità di sei mesi e consente l'acquisto del farmaco per un numero di volte non superiore a dieci oppure trenta giorni, esclusa la data di compilazione, con ripetibilità di tre volte per medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella Sez.E della L.49\06.

Il medico ha potere discrezionale sulla validità della ricetta, pertanto può indicare un periodo di validità inferiore o superiore ai sei mesi, ferma restando la ripetibilità di dieci volte. Il medico può variare la validità nel tempo della ricetta ripetibile rispetto a sei mesi oppure può variare la ripetibilità rispetto alle dieci volte ma non entrambi i parametri. Nel caso in cui si tratti di prescrizione su ricettario del S.S. N., questa è utilizzabile una sola volta. In tal caso, infatti, il farmacista ritira la ricetta per ottenere il rimborso.

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e le prestazioni diagnostiche il periodo di durata della impegnativa è di un anno a partire dalla data di compilazione della stessa fino alla data di prenotazione.

A tale proposito si consiglia la consultazione del documento: "Protocollo operativo per il corretto uso del ricettario", tale documento ha lo scopo di garantire una uniforme interpretazione ed applicazione delle principali regole prescrittive per i diversi ambiti. Resta un documento di riferimento, aggiornato a Settembre 2010 (la prima stesura è stata predisposta nel 2002): successive integrazioni e/o modifiche in merito alle varie tematiche trattate sono state rese note ai MMG/PDF/SPECIALISTI attraverso le consuete modalità di comunicazione.

Un prezioso lavoro realizzato dall'Asl di Monza e Brianza a cui hanno collaborato la Direzione Sanitaria della ASLMB, le Direzioni Sanitarie delle strutture pubbliche e private accreditate, i Medici di Medicina generale.

## **Ricettari**

I ricettari del SSN (quelli rossi) Su questi ricettari si prescrivono gli esami diagnostici, le visite specialistiche, le richieste di ricovero, nonché i farmaci in fascia A (quelli cosiddetti mutuabili). I farmaci in fascia C (non mutuabili, a totale carico del paziente) sono da prescrivere sui ricettari bianchi personali (è sufficiente un foglio bianco, con il tuo timbro). Per alcune situazioni complesse, particolari e da valutare con attenzione (in nessun caso per la terapia del dolore, per la quale è sempre possibile utilizzare il ricettario del SSN) potrebbe essere



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

necessario disporre del ricettario a ricalco per gli stupefacenti. Su questo ricettario è necessario apporre il timbro personale, con nome, cognome, indirizzo e numero telefonico, nonché il timbro del medico sostituito con il suo codice regionale, affinché il costo del farmaco non venga addebitato al paziente. Procurarsi un timbro che riporti: nome e cognome, qualifica, codice fiscale e/o numero di partita IVA, indirizzo, numero di telefono.

In caso di sostituzione del Medico o del Pediatra di Famiglia occorre usare il ricettario del medico sostituito e apporre con “per” la propria firma.

Conviene inoltre avere con se il blocchetto delle ricevute sanitarie, per il pagamento dei certificati.

## **PRESCRIZIONI**

### **Prescrizioni in urgenza differibile**

Per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e/o esami strumentali ritenuti dai medici di medicina generale “urgenti ma differibili” - prestazioni la cui urgenza non comporta l'accesso a strutture di emergenza-urgenza - deve essere prevista da parte delle Strutture erogatrici una via preferenziale che consenta di effettuare le stesse entro 72 ore dalla presentazione della richiesta alla struttura che deve erogarla e deve essere esibita entro 48 ore dalla sua redazione da parte dell'assistito.

Le ricette contenenti tali prescrizioni sono riconoscibili per la presenza di un'etichetta autoadesiva, contenete la dicitura “prestazione urgente-differibile”. Tale tipo di prescrizione va limitata a quei casi selezionati in cui il medico ha necessità di dirimere un dubbio diagnostico in tempo breve, ma non con carattere di urgenza. Si ricorda che il “bollino verde” con cui viene indicata la necessità dell' “urgenza differibile” è in dotazione ai medici di medicina generale / pediatri di famiglia, e agli specialisti delle strutture accreditate e a contratto.

Per alcune prestazioni l'apposizione del bollino verde è sostituita dall'indicazione delle classi di priorità di accesso per le quali si rimanda al suddetto protocollo e alle successive comunicazioni della ASL.



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **Prescrizioni per la terapia del dolore**

Si riporta un sunto sulla normativa vigente in tema di legislazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, con particolare attenzione alla classificazione ed all'aspetto prescrittivo, cercando di esporre in modo chiaro e sintetico le norme che, specie nel corso degli ultimi anni, sono andate arricchendosi di modifiche ed aggiornamenti al fine di agevolare la prescrizione di farmaci oppioidi per la terapia del dolore in Italia.

Nel 2001 la Legge 08-02-01 n.12 introduce con L'allegato III- Bis l'elenco delle sostanze per la terapia del dolore (TDL).

Esse sono:

- BUPRENORFINA, CODEINA, DIIDROCODEINA, FENTANYL, IDROCODONE
- METADONE, MORFINA, OSSICODONE, OSSIMORFONE

Tali sostanze devono sempre essere prescritte come preparazioni medicinali; quelle sottolineate non sono in commercio in Italia.

Nel 2006 il Decreto Ministeriale 10-03-06 classifica gli stupefacenti in due Tabelle: Tab I e Tab II.

La Tab II è quella importante perché contiene le preparazioni medicinali di sostanze stupefacenti e psicotrope a fini terapeutici.

Questa Tab II è suddivisa in sezioni:

La Sez. A attualmente contiene: MORFINA CLORIDRATO Fiale, BUPRENORFINA per uso orale ed iniettabile (Temgesic), FLUNITRAZEPAM cpr (Roipnol) e dal 09-07-2010 anche il NANDROLONE Fiale (Decadurabolin fiale).

Sono stati menzionati solo quelli più utilizzati in terapia. La prescrizione richiesta per i farmaci compresi nella Sez. A è la Ricetta Ministeriale a ricalco (RMR); si può prescrivere il fabbisogno terapeutico massimo di trenta giorni.

Solo per i farmaci contenenti le sostanze dell'Allegato III Bis, prescritte per la TDL (terapia del dolore), esiste la possibilità di prescrivere sulla stessa ricetta due dosaggi diversi dello stesso prodotto o due prodotti diversi.

La Sez.B non ha nessun interesse pratico.

La Sez.C contiene i barbiturici come il FENOBARBITALE (Gardenale-Luminale cpr,fl) per la cui prescrizione è richiesta la ricetta non ripetibile (RNR).

Sono stati menzionati solo quelli più usati in terapia.





# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

La Sez. D ha grande interesse, dal momento che contiene molte preparazioni medicinali di oppioidi, da soli o in associazione, non iniettabile, per la TDL; già a partire dal 2008 (14-11-08) le specialità contenenti OSSICODONE (Oxycontin) in cpr da 5 e 10 mg e quelle contenenti OSSICODONE in associazione con Paracetamolo (Depalgos) tutti i dosaggi erano stati derubricati, cioè erano passati dalla Sez.A alla Sez.D; successivamente in data 20-06-09, con Ordinanza Ministeriale del 16-06-2009, pubblicata in G.U. n. 141, sono state derubricate, trasferite dalla Sez.A alla Sez.D, altre specialità medicinali, come MORFINA per uso orale (Oramorph, MsContin), BUPRENORFINA solo per uso transdermico (Transtec), FENTANYL per uso diverso dal parenterale ( Durogesic) e OSSICODONE cpr in tutti i dosaggi ( Oxycontin).

Sono in Sez.D le preparazioni medicinali non iniettabili contenenti CODEINA e DIIDROCODEINA con codeina base superiore a 10 mg pro-dose orale o superiore all'1% P.V. per preparazioni orali multidose (Cardiazolparacodina) e codeina in associazione non iniettabile (Coefferalgan, Tachidol).

Sono in Sez.D anche le Benzodiazepine iniettabili (Valium fl).

La sez.E contiene le preparazioni orali di Benzodiazepine e le preparazioni orali di Codeina con concentrazioni inferiori all'1% per preparazioni orali multidose (Paracodinagtt e sciroppo) e inferiori a 10 mg pro-dose per le preparazioni orali e inferiore a 20 mg pro-dose per le preparazioni rettali.

Nel 2010 la Legge n.38 del 15-03-10 ha introdotto una novità che riguarda la possibilità per i medico di utilizzare la normale ricetta SSN al posto della Ricetta Ministeriale a ricalo (RNR) per prescrivere, solo e soltanto per la TDL, tutti i farmaci contenenti le sostanze dell'Allegato III Bis, quindi anche quelli compresi nella Sez.A come la MORFINA CLORIDRATO fiale, la BUPRENORFINA fiale e cpr (questo solo limitatamente alla terapia del dolore).

Pertanto la ricetta SSN, nel caso in cui si prescrivano, per la terapia del dolore, farmaci compresi nella Sez.A, deve contenere la dicitura TDL, i dati completi del pz (nome, cognome e indirizzo) e la posologia, tenendo sempre presente che il quantitativo massimo prescrivibile per la terapia del dolore è il fabbisogno di trenta giorni.





# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

A conclusione, per cercare di semplificare, si può precisare che in ogni caso, per la terapia del dolore (TDL), quando si prescrivono farmaci contenenti le sostanze dell'allegato III Bis e, solo per queste sostanze, il medico può utilizzare il ricettario normale SSN prescrivendo una quantità massima per trenta giorni di terapia; mentre per i prodotti in Sez.D non è necessario riportare la posologia che è obbligatoria per quelli in Sez.A insieme alla dicitura TDL.

Se il medico prescrive i farmaci in Sez.D al di fuori della TDL deve sempre usare una ricetta non ripetibile (SSN). Se il medico prescrive farmaci compresi nella Sez.A al di fuori della TDL, deve sempre utilizzare la Ricetta Ministeriale a ricalco (RMR).

## CERTIFICAZIONE

Attestazione scritta di fatti di carattere tecnico, constatati nell'esercizio professionale. L'art. 24 del Codice Deontologico recita: "Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti. Il certificato deve contenere il nome del paziente, il luogo, la data del rilascio, ovvero dell'accertamento diagnostico (visita) e, ovviamente, l'indicazione chiara e leggibile del medico che lo ha redatto, nonché la firma del medesimo. La data del certificato deve sempre coincidere con il giorno dell'avvenuto accertamento, costituendo, i certificati retrodatati o postdatati, casi evidenti di un falso rilevante anche in sede penale. Anche se redatto su foglio di ricettario personale, il certificato deve essere compilato in modo intellegibile e tale da non lasciare dubbi circa la provenienza soggettiva del documento. Requisiti tipici e classici di un certificato sono:

- **Veridicità**, si deve "testimoniare il vero" – obbligo di certificare sempre dopo l'accertamento clinico personalmente eseguito dal certificante. Necessità di distinguere i segni clinici obiettivi dai sintomi lamentati dal paziente, in quanto oggetto del certificato sono i fatti di natura tecnica e non già le lamentele soggettive.



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

- **Chiarezza**, non solo chiarezza grafica (comprensibilità della scrittura), ma intelligibilità e chiarezza dei concetti espressi o dei fatti descritti. Evitare gli acronimi. La redazione e rilascio del certificato avvengono a richiesta del paziente o del legale rappresentante dello stesso (genitore nel caso del minore degli anni 18, tutore nel caso del soggetto interdetto per incapacità di intendere e di volere). La falsità in certificato, commessa da pubblici ufficiali o da esercenti un servizio di pubblica necessità, configura il reato di falso ideologico previsto agli artt. 479, 480 e 481 c. p.

### **Attestato o certificato di malattia**

La certificazione di incapacità temporanea al lavoro per malattia per i pubblici dipendenti, dopo il secondo evento nell'anno solare o se la malattia si protrae per oltre dieci giorni, deve essere rilasciata da un medico del SSN (medico di medicina generale convenzionato o medico di una struttura pubblica). Qualsiasi medico, invece, può rilasciare le certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici al di sotto di tali limiti temporali e per i dipendenti di aziende private. Nel caso in cui il paziente dichiara di essersi assentato in giorni precedenti a quello della visita, il medico daterà il certificato al giorno della visita e da tale giorno formulerà la prognosi. E' possibile indicare, nel modulo on line, la data dichiarata dal paziente di inizio della malattia, tenendo però presente che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di malattia, viene riconosciuto solo il giorno precedente rispetto a quello della visita.

La certificazione di malattia deve essere effettuata solo on line attraverso il SISS (sistema Informativo Socio Sanitario). A tale obbligo di certificazione per via informatica sono tenuti sia i Medici di Medicina Generale sia i Medici delle strutture pubbliche e private accreditate.

Solo in presenza di mal funzionamento del Sistema Informatico potrà essere rilasciata la certificazione in forma cartacea, con le consuete modalità di compilazione, indicando l'impossibilità dell'invio telematico.

Si precisa inoltre che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza della convenzione in modo inderogabile, dai contratti o accordi collettivi.



# OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

Solo per alcune categorie di lavoratori dovrà essere rilasciato il certificato di malattia ancora in forma cartacea con indicazione della diagnosi, essi sono:

Magistrati, Avvocati dello Stato, Professori Universitari, personale appartenente alle forze armate e alla polizia di stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, personale delle carriere diplomatiche e prefettizie e le altre categorie che ai sensi di legge sono disciplinate da propri ordinamenti.

Al lavoratore dovrà essere fornito il numero di protocollo della certificazione inviata all'INPS tramite il SISS.

Sono in corso di definizioni le modalità di fornitura delle credenziali di accesso al sistema di certificazione on line per i medici non dipendenti e non convenzionati con il SSN.

Va infine precisato che la normativa prevede l'obbligo di rilasciare certificati di malattia sulla base di quanto desunto da visita medica e secondo le regole della buona pratica clinica. Pesanti sanzioni sono previste in caso di comportamenti difformi. Il medico di continuità assistenziale è tenuto a rilasciare certificazione di malattia, se ne ravvisa la necessità, per una durata massima di tre giorni.



OMCeO

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Monza e Brianza

## **SOSTITUZIONI IN MEDICINA GENERALE**

### **Come offrire la propria disponibilità per le sostituzioni dei medici di medicina generale**

- Lasciare il nominativo ed il numero di telefono alla segreteria dell'Ordine
- analogamente comunicare la disponibilità ai Distretti ASL
- non dimenticare le farmacie

E soprattutto leggere con attenzione i paragrafi relativi a ricette, certificazioni, prescrizioni per la terapia del dolore.

### **Modulo di sostituzione**

Accettando di sostituire un medico di medicina generale o un pediatra per un periodo superiore ai 3 giorni, al collega verrà chiesto di firmare un modulo da mandare alla ASL (art. 37 ACN). Ricordarsi che questa comunicazione sarà utile ai fini del punteggio, per cui si consiglia di conservarne una fotocopia.

### **Carta operatore Siss**

I medici di continuità assistenziale e i medici sostituiti sono dotati di un'apposita carta Siss. Le carte possono essere richieste e poi ritirate, per il medico sostituto, e per il medico di continuità assistenziale, presso gli appositi Uffici della ASLMB.

Per informazioni: Asl Monza Brianza tel. 039.23841 (centralino).

Il medico sostituto si autenticherà con la propria specifica carta operatore.

Per nessuna ragione è consentito l'utilizzo della carta operatore del medico sostituito, atto penalmente perseguibile.

### **Compensi per il sostituto del medico di medicina generale**

Il calcolo per il compenso si effettua concordandolo con il medico sostituito riferendosi all'allegato C della convenzione.

**BUON LAVORO!**

*Un particolare ringraziamento, per il lavoro svolto nella stesura di questo manuale  
va ai componenti della Commissione Comunicazione e al suo coordinatore Dott. Maurizio Negri.*